

REGIONE ABRUZZO

COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE

PARERE N. 1 DEL 2013

**Il Collegio Regionale delle Garanzie Statutarie,
composto da:**

Fabrizio Politi (Presidente)

Stefano Civitaresse Matteucci (VicePresidente)


Arnaldo Lucidi (Consigliere decano)

riunitosi nei giorni 20 dicembre 2012 e 10 gennaio 2013, presso la sede del Consiglio Regionale, in L'Aquila, ed il giorno 14 gennaio 2013, presso la sede del Consiglio Regionale in Pescara, per esaminare la richiesta di Parere "*sulla legittimità del procedimento relativo alla realizzazione della centrale di compressione e spinta che la Sam intende realizzare a Sulmona in Località Case Pente*", depositata il 18 dicembre 2012 (prot. n. 16112) e sottoscritta da n. 9 Consiglieri Regionali (Giovanni D'Amico, Giuseppe Di Pangrazio, Franco Caramanico, Maurizio Acerbo, Cesare D'Alessandro, Camillo Sulpizio, Giuseppe Di Luca, Claudio Ruffini, Luigi Milano), ai sensi dell'art.3, comma 1 lett. e) della Legge Regionale n. 42 del 11.12.2007 (*Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie*),

Premesso

1) che i consiglieri richiedenti il Parere, con atto depositato il 18 dicembre 2012, lamentano che il procedimento relativo alla "*realizzazione della centrale di compressione e spinta che la Snam intende realizzare a Sulmona in Località Case Pente*" risulterebbe:

a) in contrasto con la L.R. n. 28 del 19.06.2012, secondo cui "la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile" con le aree sismiche



classificate come "zona 1 "; in tal caso "la Regione nega l'intesa con lo Stato" e "la Regione nega altresì l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria";

b) in contrasto con il Piano regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (Deliberazione del C.R. n.74/4 del 25/09/2007), che pone il "*divieto di insediamento di nuove attività industriali e artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 3/4/2006 n.152*", giacché, essendo l'area individuata dalla Snam classificata come agricola dal P.R.G. del Comune di Sulmona, in essa non potrebbe essere consentito l'insediamento di attività industriali;

c) in contrasto con le decisioni adottate al riguardo dal Consiglio regionale attraverso due risoluzioni approvate alla unanimità, rispettivamente il 18 ottobre 2011 e il 14 febbraio 2012; in particolare quest'ultima impegna il Presidente della Regione a "*trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico il parere contrario della Regione Abruzzo sull'opera*" e a "*sospendere ogni procedimento in atto, relativo all'opera in oggetto, da parte di organi o strutture della Regione Abruzzo in merito al rilascio di pareri o autorizzazioni*".

Pertanto si chiede al Collegio di pronunciarsi "*sulla legittimità del procedimento relativo alla realizzazione della centrale di compressione e spinta che la Snam intende realizzare a Sulmona*". Unitamente si chiedeva all'Ufficio Regionale competente, in attesa della pronuncia del Collegio, la sospensione della Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

2) che in data 19 dicembre 2012, il Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e Sina della Direzione Affari della Presidenza della Regione Abruzzo disponeva il rinvio al 31 gennaio 2013 della convocata Conferenza di servizi in attesa del Parere del Collegio.

3) che il presente Parere è richiesto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 42/2007, secondo cui il Collegio esprime parere "*su ogni altra questione di legittimità dell'azione regionale*".

Preliminarmente

Il Collegio rileva:

- innanzitutto di dover manifestare apprezzamento per la sensibilità e il rispetto istituzionali palesati dal Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA della

Direzione Affari della Presidenza della Regione con la decisione di rinvio al 31 gennaio 2013 della Conferenza di Servizi già convocata per il 20 dicembre 2012;

- di avere provveduto a richiedere ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale la trasmissione della documentazione concernente il progetto di cui al Parere, documentazione acquisita progressivamente grazie alla disponibilità del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e Sina della Direzione Affari della Presidenza e agli uffici della Presidenza del Consiglio regionale;

- che sono pervenute al Collegio note e memorie sia della Società Snam Rete Gas che dei Comitati cittadini per l'ambiente di Sulmona e che il Collegio, nella riunione del 10 gennaio 2013, ha ritenuto di acquisirle agli atti in quanto contributo alla riflessione e alla prospettazione delle numerose questioni concernenti il richiesto Parere;


- che la documentazione relativa al progetto della centrale e del metanodotto si è rivelata particolarmente ampia e involgente numerose problematiche.

Rilevato

1°) che è attualmente in corso, dinanzi alla Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica Qualità dell'Aria e SINA, una Conferenza di Servizi per il rilascio dell'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) per la realizzazione di una centrale di compressione e spinta che la Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede in San Donato Milanese (Mi), intende realizzare nel territorio comunale di Sulmona (località Case Pente). La relativa istanza era stata presentata dalla Società Snam Rete Gas s.p.a. già nel dicembre 2005 (e sospesa in attesa della conclusione del procedimento di VIA) e riattivata nel 2011 in seguito all'emanazione del decreto ministeriale di VIA (D.M. del 7 marzo 2011).

2°) che, nella richiesta di Parere avanzata dai Consiglieri regionali, il quesito prospettato al punto a) si articola, a sua volta, in due distinte questioni: la prima attinente alla localizzazione dell'opera in zona sismica (la legge regionale n. 28 del 19 giugno 2012 dispone infatti l'incompatibilità della localizzazione e della realizzazione di gasdotti aventi determinate dimensioni e degli impianti di compressione connessi agli stessi in aree sismiche classificate come "zona 1"); la seconda concernente il contrasto dell'opera con il Piano regionale per la tutela della qualità dell'aria (giacché la legge regionale n. 28/2012 dispone altresì l'incompatibilità di opere "in contrasto" con il predetto Piano).

3°) che, con riguardo al contenuto dell'art. 3 della legge reg. n. 28/2012, lo stesso, novellando il testo della legge reg. n. 2/2008 ("Provvedimenti urgenti a tutela del territorio



regionale”), ha inserito in quest’ultima legge regionale la seguente disposizione:

“Art. 1-bis (Competenza della Regione nell’ambito della localizzazione di opere di interesse statale)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 1 nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa ai sensi del comma 5 dell’art. 52 quinquies del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, come integrato dal D.Lgs. 27.12.2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell’art. 1.

2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell’art. 1, la Regione nega l’intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6 dell’art. 52 quinquies del D.P.R. 8.6.2001, n. 327.

3. La Regione nega altresì l’intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25.9.2007”.

E l’art. 1 (*Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale*) della legge reg. n. 2/2008 così recita:

1. La Regione Abruzzo nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, valorizzazione dell’ambiente ed agricoltura ai sensi dell’art. 117, comma terzo della Costituzione ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto, detta disposizioni programmatiche per il rilascio dell’Intesa prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A., finalizzate a garantire nel territorio regionale l’attuazione del principio di tutela della salute umana sancito dall’articolo 32 della Costituzione, dall’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea, nonché dall’articolo 152 del Trattato di Amsterdam, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del vigente Piano paesaggistico regionale e la preservazione degli habitat

prioritari individuati nel territorio regionale ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nell'ottica generale di promuovere, attraverso un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e nella salvaguardia della sua qualità.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 nel rilascio dell'Intesa prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239 del 2004 da parte della Regione Abruzzo, la localizzazione di ogni opera relativa ad attività di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi liquidi presenta profili di incompatibilità nelle aree di seguito elencate:

a) aree naturali protette individuate dalla normativa statale e regionale;

b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico regionale ai sensi del D.Lgs. 22 aprile 2004 n. 42;

c) Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e altri siti di interesse naturalistico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e relativa normativa regionale di attuazione;

d) aree sismiche classificate di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia.

3. Nelle aree non ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, la compatibilità delle medesime opere deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della effettiva interazione sia con le problematiche sismiche, ai sensi della normativa statale vigente, ed idrogeologiche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180), sia con le

esigenze di protezione e valorizzazione della produzione agricola imposte dalla normativa comunitaria nelle aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.) di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05.

4. - *Le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 hanno valore di norma di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A. per l'esercizio delle competenze ad esso spettanti”.*

4°) che l'art. 52-quinquies (*“Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali*) del D.P.R. n. 327 del 2001 (articolo aggiunto dal D. lgs. 27 dicembre 2004, n. 330) così recita:

“1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6.

2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,

costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale e' prevista la conclusione del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'articolo 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.

5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate.

6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera e' autorizzata nei

successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6".

5°) che in relazione al punto b) della richiesta di parere, si afferma la non collocabilità dell'opera nell'area indicata in quanto la stessa è dal vigente Prg del Comune di Sulmona classificata come area agricola, mentre il Piano regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (Deliberazione del C.R. n.74/4 del 25/09/2007) pone il "*divieto di insediamento di nuove attività industriali e artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 3/4/2006 n.152*";

6°) che in riferimento al punto c) del quesito si pone il problema della vincolatività delle risoluzioni del Consiglio regionale nei confronti degli organi di governo della Regione e degli uffici amministrativi regionali;

7°) che il progetto presentato dalla Snam (e su cui tale Società ha ottenuto il decreto interministeriale di compatibilità ambientale, n. 70 del 7.3.2011) concerne l'opera "*Metanodotto Sulmona-Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona*", da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Umbria e Marche. Il decreto di VIA (D.M. 7.3.2011) pone, nelle oltre 20 pagine di prescrizioni, specifiche indicazioni concernenti proprio la centrale di compressione (A10, "*Dovrà essere predisposto in accordo con Arta Abruzzo il progetto della rete di monitoraggio in continuo delle emissioni degli inquinanti e del rumore indotte dalla centrale ... il monitoraggio dovrà iniziare almeno un anno prima dell'avvio della fase di cantiere della centrale*"; A16, concernente la previsione nel progetto esecutivo di interventi di "*mitigazione dell'impatto paesaggistico*"; A22, concernente il sistema di gestione ambientale; A40, sulle emissioni acustiche del cantiere; A35 "*Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere elaborato, in accordo con le competenti autorità (Regioni, Arpa, Corpo forestale, ecc.) un progetto complessivo di monitoraggio e gestione, di durata almeno quinquennale, dei neoeosistemi derivanti dagli interventi di rivegetazione*"; B1 "*Si dovrà provvedere*

all'esecuzione di interventi di archeologia preventiva nell'area della centrale di compressione gas di Sulmona (come indicato negli elaborati ...)..."; B7, ulteriori prescrizioni in caso di delocalizzazione della centrale), oltre a prescrizioni concernenti l'intero metanodotto.

Considerato

I) che al Collegio è richiesto un parere concernente la *"legittimità del procedimento"* volto alla concessione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la realizzazione in Sulmona di una "centrale di compressione e spinta" e che l'illegittimità di tale procedimento è fatta discendere dalla violazione di parametri concernenti la localizzazione dell'opera, prospettandosi dunque una illegittimità del procedimento discendente dalla irrealizzabilità dell'opera – in quanto *contra legem* – nell'area indicata;

II) che la legge reg. n. 28/2012 dispone chiaramente il divieto di localizzazione e di realizzazione in area sismica di prima categoria sia di gasdotti di determinate dimensioni che degli impianti di compressione *"comessi agli stessi"* ed impone alla Regione Abruzzo di negare l'intesa nell'ambito del procedimento volto alla concessione dell'autorizzazione ministeriale. Sulla conformità a Costituzione di tale legge regionale pende giudizio di costituzionalità, ma la legge regionale, fino alla eventuale decisione di incostituzionalità (rimessa alla esclusiva competenza della Corte costituzionale), è da ritenersi operante e vincolante per tutti gli organi regionali, né potrebbe il Collegio "anticipare" un giudizio di costituzionalità che è di esclusiva competenza della Corte costituzionale (ed infatti fin dal suo primissimo Parere – n. 1 del 2011 – il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha delimitato gli ambiti di intervento degli organi regionali di garanzia statutaria, specificando che gli stessi non possono minimamente invadere il campo riservato in via esclusiva alla Corte costituzionale; ed in tal senso, il Collegio si è pronunciato anche con il parere n. 5/2011). Ed infatti anche la Società Snam Rete Gas, nella propria memoria, si sofferma in particolare sulle ragioni di incostituzionalità della legge regionale n. 28/2012. E così la stessa Snam riconosce che "il divieto posto dal nuovo art. 1 bis incide inevitabilmente sul procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, impedendo a priori ed ex lege la possibilità di localizzazione di opere in ambiti oggettivamente e normativamente predeterminati". Pertanto è indubbio che il procedimento regionale relativo alla concessione dell'AIA si

pone, in questo momento, in contrasto con l'art. 3 della legge reg. n. 28 del 2012.

A questo proposito il Collegio si è anche interrogato sulla ragionevolezza della concessione dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto prima dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto medesimo. E se sono comprensibili le esigenze della Società istante (anche in ragione del numero di anni impegnato da tali procedimenti), va rimarcato che potrebbe apparire singolare l'emissione dell'AIA (che riguarda l'esercizio dell'impianto) prima dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto medesimo. Indubbiamente il provvedimento di AIA (la cui emanazione è di competenza regionale) ha un proprio grado di autonomia e dunque non può essere sostituito dall'autorizzazione unica ex art. 52-quinquies d.p.r. 327/2001 (l'art. 52-quinquies, comma 2 del DPR n. 327/2001 concerne *“le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti”* e per tali infrastrutture *“l'autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla-osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti”*). Perché l'impianto possa entrare in esercizio è necessario il rilascio della VIA, dell'Autorizzazione unica e dell'AIA (che riguarda in particolare gli aspetti relativi alle emissioni a carico dell'ambiente). Il Tar Lazio (sent. 12 giugno 2012, n. 5327, ma v. già Cons. Stato, 10 settembre 2008, n. 4333) ha affermato che tra autorizzazione unica e Aia non vi è rapporto di presupposizione; essendo la seconda una autorizzazione all'esercizio (art. 5, comma 1, lett. o-bis, d. legisl. n. 152 del 2006) che può essere rilasciata *“oltre che successivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, anche successivamente alla realizzazione dell'impianto”* (ma non antecedentemente all'autorizzazione unica). Ed infatti la stessa Snam afferma di avere richiesto autorizzazione unica la quale supera i vincoli di PRG. Ma allora, anche da questo punto di vista, è preferibile che l'autorizzazione unica preceda l'AIA. Pertanto si appalesa illegittima anche a livello di legislazione statale la scelta di far precedere l'Aia all'autorizzazione unica.

L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti. Si tratta, pertanto, di un'autorizzazione la cui funzione è assicurare il rispetto degli standard di tutela ambientale – particolarmente in materia di emissioni, smaltimento, uso delle migliori tecnologie disponibili – nell'esercizio dei nuovi impianti nonché di quelli

già esistenti. Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito l'autonomia tra tale fattispecie di autorizzazione e il procedimento di localizzazione, che nel caso degli impianti in questione è disciplinato dalle sopra riportate disposizioni contenute di cui all'art. 52-quinquies (*"Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali"*) del D.P.R. n. 327 del 2001. D'altronde, mentre il primo ha natura essenzialmente tecnica, il secondo – riguardando il governo del territorio – ha natura essenzialmente politico-amministrativa.

Inoltre, nella vicenda in esame l'autorizzazione all'esercizio verrebbe a precedere l'atto di localizzazione dell'impianto, che secondo la appena citata disciplina deve avvenire comunque di intesa tra lo Stato e le regioni interessate, salvo la possibilità di superare il dissenso regionale mediante una deliberazione del Consiglio dei ministri (secondo il modello dell'art. 81 DPR n. 616/1977). Pertanto nel procedimento per l'autorizzazione alla localizzazione, a mente dell'art. 3 della legge reg. n. 28 del 2012 la Regione Abruzzo non potrà che pronunciarsi in modo negativo nei confronti del progetto in parola. Anche a prescindere da questo elemento (che però è in concreto di indubbio rilievo), ci si chiede se – al di là della regola astratta sulla autonomia tra il procedimento di localizzazione e quello di autorizzazione integrata ambientale – sia conforme al principio di ragionevolezza e di buon andamento, anche sotto il profilo della completezza e congruità dell'istruttoria, pronunciarsi su una richiesta di autorizzazione all'esercizio quando non solo l'impianto non esiste, ma non si è neanche dato avvio alla procedura per la sua localizzazione. E ciò si ripete in aggiunta al fatto che allo stato qualora tale procedura si avviasse potrebbe concludersi in modo positivo soltanto nel caso *dell'extrema ratio* del ricorso alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

III) che anche con riguardo al lamentato contrasto con quanto disposto dal Piano regionale per la qualità dell'aria, tale limite appare allo stato operante anche con riguardo all'attuale qualificazione come agricoli dei terreni interessati dall'opera. Tale limite potrà essere superato (in virtù di quanto disposto dall'art. 52-quinquies cit.) con la concessione dell'autorizzazione unica per l'ottenimento della quale la Snam ha presentato relativa istanza al Ministero dello sviluppo economico. Ma è indubbio che tale autorizzazione al momento non è stata ancora rilasciata.

IV) In merito al contrasto del procedimento di concessione dell'AIA con alcune risoluzioni del Consiglio regionale, notevole ambiguità (ed anche erronee affermazioni) ha

riscontrato il Collegio, nella documentazione in atti, con riguardo alla vincolatività delle risoluzioni consiliari. Queste, come noto, sono atti politici, nel senso che non posseggono la medesima valenza (ad esempio) delle norme contenute in atti normativi (ad esempio non possono essere invocate in sede di giudizio a tutela di diritti soggettivi o interessi legittimi) ma nemmeno possono essere ridotti a “valutazioni meramente interne” del Consiglio regionale o ad un *tamquam non essent*. Le risoluzioni attengono infatti alle modalità di funzionamento della forma di governo regionale e pongono un vincolo politico-istituzionale sugli organi di governo della regione destinatari delle risoluzioni medesime e, in caso di inadempienza, il Consiglio regionale potrebbe anche giungere a votare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente o della Giunta (con tutte le conseguenze costituzionalmente previste). A questo proposito deve ricordarsi che, secondo lo Statuto (art. 13) “*Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo*” e che secondo l'art. 41 (*Atti programmatici e di indirizzo generale*) il Consiglio “*può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta*”.

Ovviamente gli uffici amministrativi non possono fondare la propria azione sul contenuto esclusivo di una risoluzione, ma il vertice politico del relativo settore amministrativo deve, nell'ambito della propria competenza, fornire indicazioni coerenti con quanto deliberato dal Consiglio regionale pena lo scadimento a *tamquam non esset* dell'operato del Consiglio e del venir meno del dovuto rispetto istituzionale per l'operato e per la stessa figura del Consiglio regionale.

Le risoluzioni del Consiglio regionale non possono essere completamente disattese pena la trasmissione ai cittadini di uno svuotamento completo dell'istituto della rappresentanza politica.

V) Il Collegio ritiene infine di dover manifestare alcune considerazioni sull'intera vicenda sottoposta al suo esame. Il principio di precauzione e le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute, senza cadere nel deprecabile “effetto Nimby”, impongono un'attenta considerazione di ogni progetto unitamente alla valenza economica del medesimo e alle esigenze di politica energetica del Paese. Dalla ricostruzione della ingente documentazione accumulatasi negli anni, non sfuggono al Collegio le tante ed eterogenee motivazioni che si sono sedimentate nel tempo. Il Collegio, pur ricordando che il compito

affidatogli deve rimanere rigorosamente circoscritto alla legittimità dell'azione amministrativa (e sulla quale verte il presente parere), evidenzia alcune criticità emerse dall'esame degli atti. E così non appare encomiabile l'atteggiamento di organi che, fornendo risposte sempre parzialmente (e condizionatamente) positive, finiscono per trasferire ad un livello sempre successivo il compito di affrontare i nodi problematici (ambientali, sismici, di vincolo storico-artistico, ecc.). Esemplare appare a tale proposito la prescrizione A2 della VIA, laddove si afferma che *"In sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori: ... A2) Allo scopo di ridurre la vulnerabilità della condotta in caso di sisma: a) tenuto conto della lunghezza del tracciato e della varietà delle condizioni topografiche e di suolo che si riscontrano lungo esso, dovrà essere effettuato uno studio approfondito sulla risposta sismica locale dell'opera, sulla base di parametri che scaturiscano da specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio; lo studio dovrà includere"*. Ma rimettere queste indicazioni può apparire uno svuotamento della funzione propria della VIA.

Il Collegio, proprio in ragione della delicatezza ed importanza di tali materie, avverte l'esigenza di richiamare tutti i soggetti coinvolti ad un elevato grado di responsabilità.

Per le ragioni sopra esposte il Collegio

Esprime Parere

di contrasto con la legge regionale n. 28/2012 del procedimento volto al rilascio dell'Aia con riguardo al progetto relativo alla realizzazione della centrale di compressione e spinta che la Sam intende realizzare a Sulmona in Località Case Pente, giacché, allo stato, la legge impedisce la localizzazione e la realizzazione dell'opera in zona sismica di prima categoria e non è ancora stata concessa l'autorizzazione unica che costituisce presupposto necessario per l'eventuale autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Felice Felice
